



# COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

## **I SETTORE – Amministrativo – Culturale - Scolastico**

**SERVIZIO VI – SERVIZIO SCOLASTICO E ALL'INFANZIA  
– TURISMO E SPETTACOLO**

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 196 del 10/06/2020**

**DETERMINA N. 619 DEL 10/06/2020 - (Registro gen.)**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE ALUNNI PENDOLARI.  
Gennaio/Febbraio 2020**

## IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.*

*Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto d'interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019;*

**VISTA** la L.R. del 26/05/1973 n. 24, e s.m.i., art. 1, il quale stabilisce che *“la Regione Siciliana garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuole medie superiori residenti nel comune che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica”*

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 3°, del citato art. 1 della L.R. n. 24/73, *“Il Sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata dagli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato a terzi;*

**PRESO ATTO** che l'art. 9 della L.R. n.14/2002, concernente il *“Trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e medie superiori”*, che ha modificati gli artt. 1 e 2 della L.R. n. 24/73, assicura il trasporto scolastico agli studenti pendolari alle condizioni di seguito indicate:

**comma 3°:** *“Il Sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi”;*

**comma 4°:** comma abrogato a norma del comma 72° dell'art. 139 della L.R.n.4/2003;

**comma 5°:** *“Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana”;*

**comma 6°:** *“Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva presenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.*

**VISTA** la Circolare n. 8, del 24 settembre 2010, emanata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4°-Finanza Locale, con la quale è stato evidenziato che, in dipendenza dell'abrogazione del comma 4° dell'art. 1 della L.R. n. 24/73, operato a norma del comma 72° dell'art. 139 della L.R. n. 4/2003, *“non è più rimborsabile il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto”*, fermo restando la possibilità per l'Ente di gestire direttamente il servizio o mediante affidamento a terzi a mezzo stipula di apposite convenzioni;

**VISTA** la Circolare dell'Ass.to BB. CC. AA e P. I . n. 5 del 03/03/2009 la quale chiarisce le modalità di godimento del beneficio del trasporto gratuito per gli iscritti ai corsi triennali di istruzione e formazione

**VISTA**, altresì, la circolare dell'Ass.to delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, n. 32 del 19/10/2011 la quale chiarisce che *“Destinatari del beneficio previsto dalla normativa sono gli alunni della scuola media superiore, che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo scolastico non è presente nel Comune di residenza. Il contributo va riferito al solo costo del trasporto interurbano, e va commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel Comune più vicino, anche nell'ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un Comune più lontano”;*

**CONSIDERATO** che, ai fini della liquidazione del contributo, vengono rispettate le condizioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 14/2002 che ha modificato gli artt 1 e 2 della L.R. n. 24/1973 come sopra espresse;

**VISTO l'Avviso** pubblicato sul sito di questo Comune dal 02.09.2019 al 30.11.2019, a firma del Responsabile del I Settore, che stabilisce al 30.11.2019 il termine ultimo per la presentazione delle istanze degli aventi diritto al rimborso delle spese per il trasporto degli studenti pendolari che frequentano gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado, utilizzando per lo scopo, il mezzo pubblico di linea;

**VISTE** le istanze presentate, a seguito del succitato avviso, dai genitori degli studenti pendolari, che nell'anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado, servendosi del mezzo pubblico di linea;

**VISTE** le richieste inoltrate a questo Ufficio oltre i tempi stabiliti dal Bando, prese in considerazione dal mese di presentazione della stesse;

**ESAMINATE** le istanze di cui sopra, miranti al rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico, e riscontrato che la somma richiesta dai singoli alunni è dovuta, dopo aver verificato:

1. le singole domande di ammissione al beneficio;
2. il costo degli abbonamenti mensili applicati dalle società che gestiscono servizi pubblici di linea;
3. la frequenza scolastica trasmessa dalle istituzioni scolastiche;

**VISTA** la determina n. 1524 del 11/12/2019 con la quale si impegna la somma di € **175.000,00** alla M. 4 Pr. 07 T. 1 Macroagg. 04, 04071.04.1427 del bilancio 2020;

**VISTO** il DPCM del 04/03/2020 e s.m.i. sulle misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus e in particolare l'art 1, c. 1 lett d, che recita, "*sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado*";

#### **ATTESO**

**che** in virtù dei vari DPCM le attività scolastiche sono state sospese per il corrente anno a partire dal 05/03/2020 e che pertanto si provvederà al rimborso dei mesi gennaio e febbraio nonché dei soli giorni 3 e 4 marzo 2020, in virtù dell'assunto di cui all'art. 9 della L.R. 14/2002 che prevede il rimborso proporzionalmente ai giorni di frequenza;

**che** ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del DL 2 marzo 2020, n. 9, nonché dell'art. 215 del successivo D.L del 17/05/2020,c.d. Decreto Rilancio le disposizioni nazionali prevedono anche la "restituzione" delle prestazioni di trasporto non godute al momento della chiusura delle scuole e della cessazione e limitazione agli spostamenti sul territorio, imposti dai sopra indicati DPCM ;

**che per** la sopravvenuta impossibilità di fruire della prestazione di trasporto, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, bensì per causa di forza maggiore, in relazione a fatto straordinario, ovvero evento anomalo ed imprevedibile, quale è la Pandemia da COVID 19, gli utenti pendolari, secondo le disposizioni avanti citate, hanno diritto alla sospensione e quindi al rimborso, commisurato alla parte di abbonamento divenuta inutilizzabile, ovvero all'emissione, entro trenta giorni dalla richiesta, di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;

**CHE** pertanto non si pone per questo comune nessun onere in merito al rimborso degli abbonamenti degli alunni pendolari del mese di marzo 2020 e non utilizzati dagli stessi;

**PRESO ATTO** che a causa delle predette misure e restrizioni imposte dallo stato, alcuni genitori non sono riusciti a consegnare nei tempi previsti gli abbonamenti relativi al trimestre ottobre/dicembre 2019 per ottenerne la liquidazione;

**RILEVATO** che i suddetti istanti risultano in possesso dei requisiti per essere ammessi al beneficio a partire dal trimestre ottobre/dicembre 2019, e preso atto delle corrispondenti somme ancora disponibili sull'esercizio 2019;

**VISTO** l'elenco allegato alla presente predisposto dal servizio pubblica istruzione contenente tutti i nominativi degli aventi diritto al rimborso e la somma da rimborsare;

**PRESO ATTO** che l'obbligazione è già divenuta esigibile;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 art.163, c 3 el T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267/2000, e comma 5, *lett. C)*, il quale dispone che *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

*a) tassativamente regolate dalla legge;*

*b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

*c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;*

**ATTESO** che nella fattispecie trattasi di somme già impegnate nel corso dell'esercizio precedente, giusta Determina del Responsabile n. 1524 del 11/12/2019;

**VISTO** l'art. 107 del D.L. 17/03/2020, n.18, pubblicato pari data nella GURI, serie generale, n. 70, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022, differito con decreto ministeriale prima al 31/03/2020, poi al 30 aprile 2020, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020 e successivamente al 31/07/2020;

**VISTO** il bilancio comunale 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n. 36 del 13/08/2019;

**VISTO** il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) approvato con delibera di G.C. n. 90 del 06/09/2019,

### **PROPONE**

**DI RIMBORSARE** alle persone individuate nell'allegato elenco in possesso dei requisiti di legge, la somma di fianco riportata per l'ammontare complessivo di € 79.946,90

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 79.946,90 al Cod. 04071.04.1427 del bilancio 2019/2021 come segue:

€ 2.169,90 esercizio 2019. (cod. 1299/2019) per la somma relativa al trasporto di alcuni alunni e ricadente nel periodo ottobre/dicembre 2019

€ 77.777,00 (cod. 1309/2020) per la somma relativa al trasporto degli alunni pendolari e ricadente nel periodo gennaio/febbraio 2020

**DARE ATTO** che la somma cui la presente liquidazione si riferisce e relativa all'esercizio 2019 è divenuta esigibile al 31/12/2019;

**DARE ATTO** che la somma cui la presente liquidazione si riferisce e relativa all'esercizio 2020 è divenuta anch'essa esigibile;

**TRASMETTERE**, per opportuna conoscenza, e per gli obblighi derivanti dalle norme emanate dal governo nazionale, copia della presente determinazione alle società di trasporto pubblico con le quali gli alunni pendolari hanno attivato abbonamento relativo al mese di marzo 2020.

**Il Resp. dell'Istruttoria**  
*F.to P. Vitale*

***IL RESPONSABILE DEL I SETTORE***

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina del Sindaco n. 12 del 01/7/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.
- Dà atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto d'interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019;

**D E T E R M I N A**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

**Il Responsabile del I Settore**  
*F.to Dott.ssa C. Palazzolo*

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo - Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto Settore - Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_